

Piano di sostituzione degli indici di riferimento

ARTICOLO 28(2) DEL BENCHMARKS REGULATION; ARTICOLO 118-BIS DEL TESTO UNICO BANCARIO.

V. 1.1 – GENNAIO 2025

1. CONTESTO LEGISLATIVO E FINALITÀ DEL DOCUMENTO

L'articolo 28, paragrafo 2, del Benchmarks Regulation¹ prevede che le entità sottoposte a vigilanza che utilizzano un indice di riferimento² redigano e mantengano solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Ove possibile e opportuno, detti piani designano uno o più indici di riferimento alternativi per la sostituzione degli indici di riferimento dei quali è stata sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide.

L'articolo 118-bis del Testo unico bancario³ attua questo regime disciplinando le modalità con cui tali piani devono essere pubblicati, aggiornati e comunicati alla clientela dalle banche. Inoltre, ha introdotto l'obbligo per le banche di assicurarsi che i propri contratti includano clausole di fallback che consentano di individuare le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto (di seguito, le **"clausole di fallback 118-bis"**).

Il presente documento definisce pertanto il Piano di sostituzione degli indici di riferimento (di seguito il **"Piano"**) adottato dalla divisione lending della Commercial & Investment Bank di J.P. Morgan⁴ per adempiere a tali requisiti normativi.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'articolo 118-bis fa parte delle "norme sulla trasparenza bancaria" e ricava il suo ambito di applicazione dalle medesime, in quanto si applica ai contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati dal Titolo VI del Testo unico bancario (e non solo a quelli espressamente coperti dal Benchmarks Regulation)⁵. A sua volta, l'ambito di applicazione del Titolo VI copre le attività svolte dalle istituzioni finanziarie "in Italia"⁶.

Su tale base, il Piano intende applicarsi alle attività di finanziamento bilaterale e in pool svolte da JPMorgan Chase Bank N.A., succursale di Milano e da J.P. Morgan SE in Italia, laddove regolate ai sensi del Titolo VI del Testo unico bancario e le cui condizioni economiche si rifanno a un indice di riferimento.

Il Piano si applica altresì alle attività di finanziamento di tipo trade & working capital svolte da J.P. Morgan SE nei confronti di clientela stabilita in Italia (seppur contabilizzate presso la sede di Francoforte), laddove regolate ai sensi del Titolo VI del Testo unico bancario e le cui condizioni economiche si rifanno a un indice di riferimento. Queste attività includono prodotti di finanziamento della supply chain (programmi di acquisto di crediti guidati dall'acquirente), prodotti di trade finance (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, prestiti commerciali e operazioni di sconto bancario) e i prodotti strutturati per la gestione del capitale circolante.

Nel presente piano, l'espressione **"JPM"** deve essere intesa come riferita alle entità e attività sopra menzionate.

¹ Per Benchmarks Regulation (o EU BMR) si intende il Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e successive modifiche.

² Vale a dire, un indice di riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento.

³ Per Testo unico bancario si intende il D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 e successive modifiche.

L'articolo 118-bis è stato introdotto con il D.Lgs. n. 207 del 7 dicembre 2023. La relativa attuazione è prevista entro il 10 gennaio 2025.

⁴ Ai fini del presente Piano, il riferimento alla "divisione lending" include le attività di finanziamento dell'unità "Markets" di J.P. Morgan rientranti nell'ambito della normativa. Si precisa che altre divisioni di J.P. Morgan potrebbero aver adottato differenti piani di sostituzione degli indici di riferimento.

⁵ Di conseguenza, l'articolo 118-bis non si applica alle operazioni e ai servizi esclusi dalle norme sulla trasparenza bancaria, anche se questi possono comunque rientrare nell'obbligo di pubblicazione del piano ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del Benchmarks Regulation. Ad esempio, le operazioni e i servizi esclusi comprendono quelli svolti nella prestazione di servizi/attività di investimento o nel collocamento di prodotti finanziari con finalità di investimento, quali obbligazioni e altri titoli di debito, certificati di deposito, contratti derivati e pronti contro termine.

⁶ Per stabilire quando un'attività o un servizio bancario è svolto "in Italia", si richiamano le indicazioni e le disposizioni pubblicate nel corso del tempo dalla Banca d'Italia nelle sue Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare 285/2013) e/o nel Provvedimento del 29 luglio 2009 sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e sulla correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. In base a queste normative, in via generale (pur con alcune sfumature da considerare) le attività bancarie si considerano svolte "in Italia" laddove siano fornite a clientela stabilita/residente in Italia a seguito di un'iniziativa commerciale ad essa rivolta, indipendentemente dalla sede della banca in cui l'attività è registrata nei libri contabili.

3. PIANO DI FALLBACK

3.1 Rilevamento dei c.d. Benchmark Events

JPM monitora costantemente la disponibilità degli indici utilizzati come indici di riferimento nei contratti con la clientela, per individuare eventuali “variazioni sostanziali” o “cessazioni” (ciascuna ipotesi definita come un “**Benchmark Event**”) che farebbero scattare l’attivazione del Piano.

Ai fini del presente Piano:

- 3.1.1 Per “cessazione” si intende la cessazione permanente del calcolo, della determinazione o della fornitura dell’indice di riferimento da parte del relativo amministratore, ivi comprese, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie:
- (i) laddove l’amministratore dell’indice di riferimento, o la relativa autorità di vigilanza, annunci pubblicamente di aver cessato o che cesserà di fornire tale indice permanentemente o per un tempo indefinito e, in quel momento, non c’è un amministratore succedente che continui a fornire tale indice;
 - (ii) laddove l’amministratore dell’indice di riferimento, o la relativa autorità di vigilanza, annunci pubblicamente che l’indice non può più essere utilizzato;
 - (iii) laddove l’autorità di vigilanza dell’amministratore dell’indice di riferimento annunci pubblicamente che la fornitura dell’indice è stata o sarà interrotta permanentemente o per un tempo indefinito;
 - (iv) laddove l’autorità di vigilanza dell’amministratore dell’indice di riferimento annunci o pubblici informazioni in cui afferma che, a suo avviso, l’indice non è o, a partire da una data futura specificata, non sarà più rappresentativo del mercato sottostante e della realtà economica che intende misurare e che tale rappresentatività non sarà ripristinata (secondo tale autorità);
 - (v) laddove l’amministratore dell’indice di riferimento, o la relativa autorità di vigilanza, annunci pubblicamente che tale amministratore è insolvente; oppure sia pubblicata un’ordinanza, decreto, notifica o istanza (indipendentemente dalla denominazione utilizzata) da parte di, o depositata presso, un organo giurisdizionale, un gestore di una sede di negoziazione, un’autorità di vigilanza o un analogo organo amministrativo, normativo o giudiziario che indichi ragionevolmente che l’amministratore dell’indice di riferimento è insolvente; a condizione che, in tal caso, in quel momento non vi sia un amministratore succedente che continui a fornire l’indice; o
 - (vi) il verificarsi di qualsiasi altro caso o circostanza per i quali la normativa di volta in volta vigente (incluso, a titolo esemplificativo, il Benchmarks Regulation) preveda la designazione di un indice sostitutivo, anche se l’indice di riferimento non è soggetto a sostituzione da parte dell’amministratore o della relativa autorità di vigilanza;
- 3.1.2 per “variazione sostanziale” si intende una modifica della metodologia, della formula o di altri mezzi di calcolo, determinazione o fornitura dell’indice di riferimento apportata dal relativo amministratore, per la quale l’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del Benchmarks Regulation richiederebbe l’avvio di una procedura di consultazione, ivi comprese, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie:
- (i) una variazione del tipo di dati di input (ad esempio, i tipi di controparte),
 - (ii) variazioni significative della metodologia di determinazione (ad esempio, eliminazione o aggiunta di livelli a cascata);
 - (iii) una variazione delle scadenze in cui viene pubblicato l’indice;
 - (iv) una variazione legate alla potenziale interruzione di un indice di riferimento, compresi gli accordi per la transizione verso un nuovo indice;
 - (v) una variazione che influisce sulla capacità di uno stakeholder di utilizzare l’indice di riferimento nella modalità stabilita.

Si fa comunque presente che, qualora un indice di riferimento sia solo temporaneamente non disponibile, JPM lo sostituirà in conformità alle disposizioni del pertinente contratto, e solo per il periodo in cui l’indice non è disponibile.

3.2 Azioni intraprese a fronte di un Benchmark Event

Nel momento in cui venisse a conoscenza di un Benchmark Event attuale o imminente rispetto ad un indice utilizzato nei contratti con i clienti (ad esempio, a seguito di un annuncio da parte dell'amministratore dell'indice o della relativa autorità di vigilanza), JPM si adopererà per intraprendere le azioni necessarie a garantire una transizione ordinata dall'indice esistente all'indice risultante (così come modificato dal Benchmark Event), oppure a un indice alternativo.

In particolare, le unità aziendali di JPM che utilizzano l'indice di riferimento, con il supporto e il coordinamento delle competenti funzioni di Wholesale Loan Services, Risk Management, Legal e Compliance, avvalendosi del supporto della funzione Treasury, provvederanno ad attuare le azioni riportate di seguito:

- (i) condurre una valutazione qualitativa per determinare l'impatto del Benchmark Event sulle esposizioni, nonché i contratti, i clienti, le operazioni, la tecnologia e i sistemi interessati;
- (ii) esaminare la normativa applicabile e/o le linee guida di settore pubblicate in relazione al Benchmark Event e le prassi di mercato rilevanti;
- (iii) valutare l'impatto sulla documentazione dei contratti interessati;
- (iv) utilizzare l'indice di riferimento modificato secondo l'approccio descritto nel successivo paragrafo 3.3 e/o individuare un indice alternativo appropriato ("**Benchmark Sostitutivo**") sulla base dei criteri e delle procedure descritte nel successivo paragrafo 3.4;
- (v) definire una tempistica, con le relative fasi, per l'implementazione delle variazioni sostanziali dell'indice di riferimento o per l'adozione del Benchmark Sostitutivo, promuovendo un processo di sostituzione ordinato;
- (vi) informare i clienti e le controparti delle variazioni sostanziali o della cessazione dell'indice di riferimento, in relazione ai contratti interessati, e della relativa sostituzione, fornendo loro i dettagli dei contatti a cui fare riferimento in caso di domande;
- (vii) predisporre le misure necessarie nel caso in cui il cliente eserciti il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Testo unico bancario.

3.3 Material change to a benchmark

Ove venga apportata una variazione sostanziale a un indice di riferimento in conformità alla procedura sviluppata dal suo amministratore ai sensi dell'articolo 28(1) del Benchmarks Regulation ⁷, JPM:

- 3.3.1 applicherà la clausola di fallback 118-bis (o altra clausola di fallback applicabile, a seconda dei casi) presente nei propri contratti con la clientela, al fine di continuare a utilizzare l'indice così come modificato o di applicare l'eventuale Benchmark Sostitutivo ivi identificato;
- 3.3.2 se è presente una clausola di fallback 118-bis e questa richiama il presente Piano, JPM considererà i criteri indicati nel successivo paragrafo 3.4, incluse eventuali prassi di mercato. In particolare, se le indicazioni regolamentari, l'amministratore dell'indice o la relativa autorità di vigilanza dovessero raccomandare o identificare uno specifico indice come Benchmark Sostitutivo dell'indice di riferimento soggetto a variazioni sostanziali, JPM adotterà l'indice raccomandato come Benchmark Sostitutivo. Altrimenti, JPM continuerà ad usare l'indice di riferimento così come modificato.
- 3.3.3 Nel caso in cui l'accordo con il cliente non preveda una clausola di fallback o includa una clausola di fallback diversa da una clausola di fallback 118-bis, JPM procederà come indicato al precedente paragrafo 3.3.2. Qualora JPM decidesse di adottare un Benchmark Sostitutivo, procederà in conformità ai termini della clausola di fallback applicabile (se presente), richiedendo, ove necessario, il consenso del cliente e/o, ove applicabile, delle altre parti contrattuali.

In ogni caso, se la variazione sostanziale dell'indice di riferimento dovesse comportare un trasferimento di valore a favore di una parte, la componente fissa del tasso d'interesse potrà essere adeguata al fine di neutralizzare tale potenziale trasferimento di valore.

Infine, nel contesto dei finanziamenti in pool, la scelta di continuare a utilizzare l'indice di riferimento soggetto a variazioni sostanziali o di adottare un Benchmark Sostitutivo sarà presa da JPM insieme agli altri finanziatori del pool, alle parti amministrative e, ove applicabile, al/ai debitore/i in conformità con le procedure stabilite nel relativo contratto di finanziamento.

⁷ In relazione alle azioni da intraprendere in caso di variazioni o cessazione di un indice di riferimento. Ad esempio, per quanto riguarda l'EURIBOR, JPM farà riferimento al documento "Benchmarks Changes and Cessation Policy" pubblicato dall'Istituto europeo dei mercati monetari (European Money Markets Institute - EMMI) a questo [link](#).

3.4 Cessazione definitiva di un indice di riferimento e identificazione del Benchmark Sostitutivo

In caso di cessazione di un indice di riferimento, JPM adotterà il Benchmark Sostitutivo eventualmente identificato nelle clausole di fallback 118-bis incluse nei contratti con i clienti. Se nel contratto non è identificato alcun Benchmark Sostitutivo, JPM individuerà un opportuno indice alternativo in base ai criteri delineati nel presente Piano.

Fermo restando quanto previsto nel relativo/i contratto/i, il Benchmark Sostitutivo sarà applicato a partire dalla data, a seconda dei casi, in cui la cessazione avrà efficacia, in cui l'indice di riferimento cesserà di essere pubblicato o diventerà altrimenti indisponibile, o cesserà di essere rappresentativo del mercato sottostante e della realtà economica che intende misurare, salvo sia diversamente indicato nella notifica inviata ai clienti interessati ai sensi del paragrafo 3.5.

Nella preparazione, nel monitoraggio e nella revisione periodica del presente Piano, JPM si propone di individuare in anticipo un'alternativa adeguata per ciascun indice di riferimento utilizzato, ove possibile e opportuno sulla base del quadro normativo, della prassi di mercato, delle condizioni di mercato, della tecnologia e dei sistemi vigenti in tale momento. I Benchmarks Sostitutivi individuati in anticipo sono riportati nella tabella del paragrafo 3.4.2.⁸

Tuttavia, non è sempre possibile individuare in anticipo indici alternativi per tutti gli indici da includere nel Piano. Nel caso in cui, per un indice di riferimento specifico, non venga individuato in anticipo un Benchmark Sostitutivo, al verificarsi di un Benchmark Event per tale indice di riferimento, JPM individuerà un Benchmark Sostitutivo utilizzando i criteri indicati nel successivo paragrafo 3.4.1. Ove possibile, JPM consulterà l'amministratore dell'indice di riferimento.

Infine, nel contesto dei finanziamenti in pool, il Benchmark Sostitutivo sarà individuato da JPM insieme agli altri finanziatori del pool e parti amministrative in conformità con le procedure stabilite nel relativo contratto di finanziamento.

3.4.1 Criteri per l'individuazione del Benchmark Sostitutivo

Nell'individuazione di possibili indici alternativi, JPM considererà:

- (i) eventuali designazioni effettuate dall'amministratore dell'indice di riferimento, eventualmente a seguito della procedura sviluppata ai sensi dell'articolo 28(1) del Benchmarks Regulation;
- (ii) eventuali designazioni effettuate a norma di legge o regolamento (inclusi i Benchmark Sostitutivi individuati dalla Commissione europea o da un'autorità nazionale competente ai sensi degli articoli 23-ter o 23-quater del Benchmarks Regulation);
- (iii) eventuali raccomandazioni pubblicate dall'amministratore dell'indice di riferimento, dalla relativa autorità di vigilanza, dalla banca centrale rilevante o da un'altra autorità o organo competente, o da un eventuale gruppo di lavoro/comitato ufficialmente nominato o incaricato a tal fine dall'amministratore o da un'altra autorità o organo;
- (iv) la conformità del potenziale indice alternativo ai requisiti stabiliti dal Benchmarks Regulation e la sua idoneità a misurare il mercato e la realtà economica sottostante;
- (v) la presenza degli indici e/o del loro amministratore nel registro tenuto dall'ESMA ai sensi dell'articolo 36 del Benchmarks Regulation;
- (vi) le indicazioni e le previsioni pubblicate dalle associazioni di categoria (ad esempio ISDA o LMA), ove possibile e opportuno;
- (vii) vigenti prassi di mercato, la tecnologia e i sistemi disponibili;
- (viii) l'attuabilità della sostituzione senza ritardi ingiustificati;
- (ix) la coerenza con l'indice di riferimento originario in termini di natura, struttura, caratteristiche e diffusione sul mercato;
- (x) l'affinità del Benchmark Sostitutivo con le caratteristiche dei prodotti, servizi e strumenti legati all'indice di riferimento originario.

⁸ Qualora sorgano circostanze impreviste legate all'evoluzione delle condizioni e prassi di mercato che, nel presente Piano, non consentono di adottare un indice di riferimento sostitutivo precedentemente individuato, JPM modificherà il Piano di conseguenza, specificando le ragioni per cui l'indice non è più una valida alternativa a quello in via di cessazione e dettagliando gli elementi che portano a una soluzione diversa. JPM documenterà e archiverà in modo appropriato i risultati delle analisi condotte nel tempo.

3.4.2 Tabella dei benchmarks e tassi sostitutivi per i prodotti e servizi oggetto del presente piano

Indice di riferimento originario	Amministratore	Benchmark Sostitutivo	Amministratore
EURIBOR - Euro Interbank Offered Rate	European Money Markets Institute	Una waterfall consistente in: (i) Term €STR rate EFTERM (Euro Forward Looking Term Rate) ⁹ ; e, a seguire	European Money Markets Institute
		(ii) Daily €STR compounded in arrears su base retroattiva (with a backward-looking methodology)	Banca Centrale Europea
SONIA - Sterling Overnight Index Average	Bank of England	Il tasso bancario della Bank of England, come di volta in volta pubblicato dalla Bank of England (il "Tasso della Banca Centrale"), maggiorato della media aritmetica trimmed al 20% (calcolata da JPM) dello Spread del Tasso della Banca Centrale per l'ultimo periodo disponibile di cinque giorni bancari immediatamente precedenti (ciascuno un "Giorno di Riferimento") per i quali sia il SONIA che il Tasso della Banca Centrale erano disponibili, dove: "Spread del Tasso della Banca Centrale" indica, in relazione ad un Giorno di Riferimento, la differenza (espressa come tasso percentuale annuo) tra: (a) il SONIA per quel Giorno di Riferimento; e (b) il Tasso della Banca Centrale vigente al termine della giornata lavorativa (close of business) di quel Giorno di Riferimento.	

⁹ Ai fini del calcolo degli interessi si fa dunque riferimento al valore del "term €STR rate" pubblicato dallo European Money Markets Institute, relativo al giorno e alla durata applicabile ai sensi del singolo contratto di finanziamento. Tale Benchmark Sostitutivo è stato scelto al fine di garantire la piena conformità alle disposizioni normative applicabili e in considerazione delle raccomandazioni provenienti dagli organi competenti, tra cui il Working Group on Euro Risk-Free Rates. L'indice individuato è ritenuto idoneo a rappresentare accuratamente la stessa realtà economica sottostante l'EURIBOR.

Indice di riferimento originario	Amministratore	Benchmark Sostitutivo	Amministratore
Compounded SOFR - Secured Overnight Financing Rate	Federal Reserve Bank di New York	<p>Alternativamente:</p> <p>(a) il tasso di interesse a breve termine stabilito dalla US Federal Open Market Committee, come di volta in volta pubblicato dalla Federal Reserve Bank di New York; oppure (b) laddove tale tasso non sia un valore unitario, la media aritmetica di: (i) il valore massimo dell'intervallo target del tasso di interesse a breve termine stabilito dalla US Federal Open Market Committee e pubblicato dalla Federal Reserve Bank di New York; e (ii) il valore minimo di tale intervallo target (il "Tasso della Banca Centrale"), maggiorato, in ogni caso, della media aritmetica trimmed al 20% (calcolata da JPM) dello Spread del Tasso della Banca Centrale per l'ultimo periodo disponibile di cinque giorni bancari immediatamente precedenti (ciascuno un "Giorno di Riferimento") per i quali sia il SOFR che il Tasso della Banca Centrale erano disponibili, dove: "Spread del Tasso della Banca Centrale" indica, in relazione ad un Giorno di Riferimento, la differenza (espressa come tasso percentuale annuo) tra: (a) il SOFR per quel Giorno di Riferimento; e (b) il Tasso della Banca Centrale vigente al termine della giornata lavorativa (close of business) di quel Giorno di Riferimento.</p>	

Indice di riferimento originario	Amministratore	Benchmark Sostitutivo	Amministratore
CME TERM SOFR	Chicago Mercantile Exchange	<p>Alternativamente: (a) il Compounded SOFR; oppure (b) laddove tale tasso non sia un valore unitario, la media aritmetica di: (i) il valore massimo dell'intervallo target del tasso di interesse a breve termine stabilito dalla US Federal Open Market Committee e pubblicato dalla Federal Reserve Bank of New York; e (ii) il valore minimo di tale intervallo target (il "Tasso della Banca Centrale"), maggiorato della media aritmetica trimmed al 20% (calcolata da JPM) dello Spread del Tasso della Banca Centrale per l'ultimo periodo disponibile di cinque giorni bancari immediatamente precedenti (ciascuno un "Giorno di Riferimento") per i quali sia il CME Term SOFR che il Tasso della Banca Centrale erano disponibili, (e, in caso di applicazione del Tasso della Banca Centrale quale benchmark sostitutivo, il periodo di interesse del contratto sarà pari a 1 mese), dove: "Spread del Tasso della Banca Centrale" indica, in relazione ad un Giorno di Riferimento, la differenza (espressa come tasso percentuale annuo) tra: (a) il CME Term SOFR per quel Giorno di Riferimento; e (b) il Tasso della Banca Centrale vigente al termine della giornata lavorativa (close of business) di quel Giorno di Riferimento.</p>	
SARON - Swiss Average Rate Overnight	SIX Swiss Exchange	<p>Il tasso di policy della Swiss National Bank, come di volta in volta pubblicato (il "Tasso della Banca Centrale"), maggiorato, in ogni caso, della media aritmetica trimmed al 20% (calcolata da JPM) dello Spread del Tasso della Banca Centrale per l'ultimo periodo disponibile dei cinque giorni bancari immediatamente precedenti (ciascuno un "Giorno di Riferimento") per i quali sia il SARON che il Tasso della Banca Centrale erano disponibili, dove: "Spread del Tasso della Banca Centrale" indica, in relazione ad un Giorno di Riferimento, la differenza (espressa come tasso percentuale annuo) tra: (a) il SARON per quel Giorno di Riferimento; e (b) il Tasso della Banca Centrale vigente al termine della giornata lavorativa (close of business) di quel Giorno di Riferimento.</p>	

Indice di riferimento originario	Amministratore	Benchmark Sostitutivo	Amministratore
CAD CORRA - Canadian Overnight Repo Rate Average	Bank of Canada	Il Target per l'Overnight Rate di Bank of Canada come di volta in volta pubblicato da Bank of Canada (il " Tasso della Banca Centrale "), maggiorato, in ogni caso, della media aritmetica trimmed al 20% (calcolata da JPM) dello Spread del Tasso della Banca Centrale per l'ultimo periodo disponibile dei cinque giorni bancari immediatamente precedenti (ciascuno un " Giorno di Riferimento ") per i quali sia il CAD CORRA che il Tasso della Banca Centrale erano disponibili, dove: " Spread del Tasso della Banca Centrale " indica, in relazione ad un Giorno di Riferimento, la differenza (espressa come tasso percentuale annuo) tra: (a) il CAD CORRA per quel Giorno di Riferimento; e (b) il Tasso della Banca Centrale vigente al termine della giornata lavorativa (close of business) di quel Giorno di Riferimento.	
JPY Tona - Tokyo Overnight Average Rate	Bank of Japan	Alternativamente: (a) il basic discount rate e il basic loan rate di Bank of Japan, come di volta in volta pubblicati da Bank of Japan; oppure (b) il tasso di interesse di policy a breve termine di Bank of Japan, come di volta in volta pubblicato da Bank of Japan.	

3.4.3 Applicazione del Credit Adjustment Spread

Il Benchmark Sostitutivo sarà aumentato del Credit Adjustment Spread specificato (se presente) nella clausola di fallback 118-bis del relativo contratto. Qualora esso non sia specificato, JPM valuterà se sia necessario applicare un fattore di aggiustamento.

Tale fattore di aggiustamento ha lo scopo di neutralizzare l'eventuale trasferimento di valore o impatto economico negativo sulle parti durante la transizione, garantendo l'equivalenza economica tra l'indice di riferimento originario e il corrispondente tasso di fallback.

Per €STR, JPM applicherà in linea generale la metodologia della mediana storica quinquennale dello spread (segnatamente, il fattore di aggiustamento sarà pari alla mediana della differenza tra i valori dell'indice di riferimento cessato e del Benchmark Sostitutivo su un periodo di riferimento di cinque anni o, se più breve, sul periodo di pubblicazione più breve del Benchmark Sostitutivo).

In ogni caso, JPM terrà conto di eventuali indicazioni che potranno essere fornite nell'annuncio del Benchmark Event da parte dell'amministratore o della relativa autorità di vigilanza, o che venga rilasciata da gruppi di lavoro o associazioni di categoria.

Infine, nel contesto dei finanziamenti in pool, la possibile inclusione di un Credit Adjustment Spread sarà identificata da JPM insieme con gli altri finanziatori del pool e con le parti amministrative, in conformità con le procedure stabilite nel relativo contratto di finanziamento.

3.5 INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA

Fermo restando quanto previsto nel relativo/i contratto/i, entro 30 giorni dalla data di efficacia di una variazione sostanziale o di una cessazione permanente di un indice di riferimento, JPM invierà una comunicazione specifica alla clientela interessata. Tale comunicazione fornirà ai clienti informazioni sui tempi e sulle modalità di modifica della formula di calcolo del tasso di interesse concordata contrattualmente, incluso il passaggio al Benchmark Sostitutivo (se applicabile), in base alle clausole di fallback 118-bis applicabili e alle disposizioni del presente Piano.

La comunicazione informerà inoltre i clienti del loro diritto di recesso entro due mesi dalla ricezione della comunicazione, specificando i costi e le procedure ad esso correlati e tenendo conto anche delle disposizioni del relativo contratto.

4 MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Le funzioni Wholesale Loan Services, Risk Management, Legal e Compliance di JPM monitorano costantemente la validità del Piano. In caso di modifiche normative, eventi di mercato, prassi di mercato, evoluzioni di tecnologia e/o di sistemi, cambiamenti organizzativi o introduzione di nuovi indici a cui sono collegati i prodotti e i servizi di JPM, JPM valuterà se è necessario un aggiornamento del Piano. In ogni caso, il Piano sarà rivisto con cadenza minima annuale per garantirne l'allineamento con gli sviluppi del settore e della normativa.

Gli aggiornamenti del Piano saranno comunicati ai clienti con la massima tempestività, ai sensi dell'articolo 119 del Testo unico bancario, e come minimo una volta all'anno.